

**TAR LAZIO**  
**Sezione III Ter**  
Roma

Con sentenza interlocutoria n.14274/06 il Tar Lazio-Roma, Sez. III ter, ha disposto l'integrazione, mediante notifica per pubblici proclami, del contraddittorio nei confronti delle 756 imprese non intimamente originariamente rientranti nella graduatoria approvata con decreto del 1 marzo 2006, con riferimento al ricorso RG. n.2613/06 proposto dalla società Shared Service Center s.c.r.l., avente ad oggetto l'annullamento, previa misura cautelare, del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 gennaio 2006 (prot. N. 1103128), trasmesso il 9 febbraio 2006, con il quale veniva comunicata la non ammissione alle agevolazioni previste dalla Misura 2.1.a. Pacchetto Integrato di Agevolazioni del programma presentato dalla Shared Service Center ed individuato con il numero D04/0508/P 82362-12; del parere non favorevole espresso nella seduta del 29 settembre 2005 dal Comitato tecnico istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, verbale n. 180; e di ogni altro atto prodromico, connesso o comunque consequenziale, ed in particolare la graduatoria pubblicata il 1 marzo 2006 dal Ministero delle Attività Produttive, concernente le iniziative ammissibili relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi della misura 2.1.a. Pacchetto integrato di agevolazioni (2° bando -DM 10 maggio 2004). La Shared ha presentato al Ministero delle Attività Produttive, il 29 luglio 2004, richiesta di agevolazione finanziaria, identificata con il numero D04/0508/P 82362-12, per il programma di sviluppo precompetitivo dal titolo "Centro Sviluppo Software" previsto dal secondo bando (2000-2006). Il progetto presentato è stato trasmesso anche alla banca concessionaria, la Prominvestment s.p.a., indicata dalla società stessa, tra i gestori convenzionati con il Ministero per gli interventi di cui all'art. 14 della legge 46/82, elencati nell'allegato 5 del Decreto MAP del 28 aprile 2004 attuativo del 2° bando, perché si occupasse degli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla concessione ed all'erogazione delle agevolazioni. Nella seduta del 29 settembre 2005, verbale n. 180, il Comitato Tecnico istituito presso il Ministero Attività Produttive, senza tener in alcun conto le risultanze istruttorie presentate dalla banca concessionaria e dall'esperto tecnico (entrambe positive), esprime inopinatamente parere non favorevole sul programma proposto dalla Shared Service Center.

Il Ministero con decreto del 12 gennaio 2006 esclude dalla fase di formazione della graduatoria dei progetti ammessi alle agevolazioni riportando l'assurda motivazione contenuta nel verbale n. 180 del Comitato tecnico. Avverso i suddetti provvedimenti assolutamente illegittimi ed infondati siccome gravemente lesivi dei diritti ed interessi della ricorrente, viene proposto il presente gravame per i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis della legge 241/90 e ss.mm.; Eccesso di potere e carenza di motivazione.

COPIA

Il Ministero delle Attività Produttive, una volta avuta conoscenza della positiva attività istruttoria espletata dalla banca concessionaria ed aver assunto il parere non favorevole da parte del Comitato tecnico, avrebbe dovuto, sulla base di quanto disposto dalla norma citata, qualora avesse ritenuto di dover adottare un provvedimento negativo, darne comunicazione alla società offrendo a questa la possibilità di dedurre le proprie ragioni. 2) Violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nella circolare MAP attuativa del secondo bando del 28 aprile 2004, violazione della direttiva ministeriale del 16 gennaio 2001 e della circolare attuativa del 11 maggio 2001 n.1034240; Eccesso di potere per carenza ed illogicità di motivazione.

Il decreto ministeriale del 12 gennaio 2006 di non ammissione del progetto presentato dalla Shared service center è stato adottato in violazione delle disposizioni riguardanti le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del paese.

Infatti la circolare attuativa del MAP del 28 aprile 2004 prevede che: Il ministero entro il sessantesimo giorno successivo al termine finale di invio delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie, sulla base di dette risultanze e previo parere del Comitato tecnico, di cui alla legge 46/82, sul programma di sviluppo precompetitivo, forma la graduatoria e la pubblica sulla GURI.

Nella suddetta graduatoria vengono inserite le iniziative, ritenute positive dall'attività istruttoria delle banche concessionarie. Il Ministero redige la graduatoria delle iniziative ammissibili alle agevolazioni sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria operata dalle banche concessionarie, previo parere del Comitato tecnico.

Invece il decreto di non ammissione della Shared alle agevolazioni è stato emanato sulla base soltanto del parere non favorevole, espresso in poche righe e in modo del tutto superficiale e lacunoso, dal Comitato tecnico, in una sola seduta, senza tenere in alcun conto tutta l'attività istruttoria svolta dalla Prominvestment s.p.a. e dall'esperto esterno Prof.ssa Amici nominato dal Ministero, né il giudizio assolutamente positivo, diffusamente articolato e motivato, espresso da entrambi, in palese violazione di tutte le disposizioni relative alla concessione delle agevolazioni finanziarie. L'attività istruttoria svolta dalla Prominvestment spa riguarda tutti gli aspetti dell'iniziativa proposta, la completezza dell'analisi effettuata dalla banca, non solo per gli aspetti finanziari, ma anche per la valenza tecnica, permette di giungere ad un giudizio certamente completo e preciso.

Inoltre, la direttiva ministeriale del 16/01/01 prevedeva che il Ministero, qualora il parere del Comitato tecnico non intervenga nell'arco temporale previsto (30gg), può procedere comunque alla definizione del procedimento. 3) Violazione di legge; Violazione dell'art.3 della legge 241/90; Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, difetto di ragionevolezza, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Si sottolinea l'assoluta carenza e contraddittorietà della

motivazione del decreto, che ha completamente eluso le conclusioni alle quali è pervenuta l'attività istruttoria svolta dagli organi preposti, senza darne una spiegazione, giungendo a conclusioni diametralmente opposte ed irrazionali. Ma quel che ancor più grave rilevare è che la motivazione del parere è del tutto carente, perché si limita ad enunciazioni apodittiche senza alcuna specificazione argomentativa ("generica" "non chiaramente finalizzati" etc.) con un comportamento ancor più grave perché come sarà dimostrato in prosieguo del tutto contraddittorio con le risultanze istruttorie, specifiche e argomentate.

4) Violazione di legge; Violazione e falsa applicazione del 2° bando P.I.A.-Innovazione; Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità della motivazione; difetto di istruttoria. Si sottolinea la circostanza assolutamente errata che il progetto sarebbe finalizzato alla realizzazione di un Centro Sviluppo Software (CSS) per applicazioni ERP e Ingegneristiche per il gruppo Pirelli/Telecom.

Uno degli obiettivi strategici dell'intervento è "condividere, confrontare e incrementare il patrimonio di conoscenze costituito dai risultati e dalle esperienze maturate durante le fasi di ricerca ed innovazione, con enti presenti sul territorio". L'insieme delle attività di ricerca ed innovazione costituisce il patrimonio di conoscenza reso disponibile anche all'esterno dell'azienda. Il Progetto inoltre prevede un ciclo virtuoso di interazioni all'interno di una rete di cooperazione, che vede partecipi altre realtà di produzione industriale ed istituzioni di ricerca (università/centri) presenti sul territorio. Gli obiettivi realizzativi sono descritti in modo particolarmente preciso e compiuto, evidenziando che gli stessi sono tutt'altro che generici e privi di connessione e che si realizzano tramite i passi dell'innovazione, presenti trasversalmente in ogni area tematica: indagine; innovazione delle tecnologie; innovazione delle conoscenze; innovazione nell'organizzazione. Si chiede che l'Ecc.mo T.A.R. adito, previa adozione del richiesto provvedimento cautelare, voglia annullare gli atti impugnati.

Roma, 12 gennaio 2007

Prof. Avv. Angelo Clarizia